

Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n°1046 del 11 aprile 2006

Oggetto: Legge regionale 13 agosto 2004, n.15: “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”. Articolo 36. Provvedimento sostitutivo regionale in materia di medie strutture di vendita.

L’Assessore alle Politiche dell’Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione e alle Politiche Istituzionali, avv. Fabio Gava riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 13 agosto 2004, 15, recante le “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” (di seguito definita “legge regionale”), la Regione ha dato avvio ad una rinnovata fase di programmazione commerciale relativa al commercio in sede fissa su area privata.

In particolare l’articolo 14 della legge regionale, in tema di medie strutture di vendita, stabilisce che i Comuni e le unioni dei Comuni, ove costituite, entro il termine di cui all’articolo 6, comma 3 della legge regionale (ossia 180 giorni dall’emanazione del provvedimento regionale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera *h*), recante il rapporto tra densità di esercizi di vicinato e densità di medie/grandi strutture di vendita), sentite le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori nonché le associazioni dei lavoratori del commercio, approvano un provvedimento che individua i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita sulla base dei principi indicati al comma 1.

Il comma 5 del medesimo articolo 14 stabilisce, altresì, che i Comuni provvedono ad adottare anche le norme procedurali concernenti le domande relative al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita.

In attuazione del citato articolo 14, comma 1, lettera *h*) della legge regionale, la Giunta regionale, con deliberazione n.496 del 18/2/2005, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 15/3/2005, approvava il provvedimento di competenza, recante il rapporto tra densità di esercizi di vicinato e densità di medie/grandi strutture di vendita, al fine di consentire ai Comuni l’adozione dei criteri di programmazione comunale delle medie strutture di vendita previsti al comma 1 del medesimo articolo 14.

Dalla data del 15/3/2005 decorreva, quindi, il suddetto termine di 180 giorni previsto dall’articolo 6, comma 3 della legge regionale. Tale termine scadeva in data 11/9/2005.

L’articolo 36 della legge regionale prevede, altresì, che al fine di assicurare gli adempimenti comunali di cui all’articolo 14, commi 1 e 5, in caso di inerzia da parte dei Comuni o delle unioni di Comuni ove costituite, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine, ad adottare le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all’emanazione delle specifiche norme comunali.

In attuazione del predetto articolo 36, la Direzione regionale Commercio, con nota n.870850/49.03 del 27/12/2005 invitava i Comuni del Veneto all’adozione dei provvedimenti di competenza entro il termine di giorni 60 a decorrere dal 27/12/2005, data della nota medesima, evidenziando, altresì, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge regionale, i Comuni sono tenuti a comunicare il provvedimento di cui al comma 1 alla Regione e alla Provincia di appartenenza entro il termine di trenta giorni dall’approvazione. Il termine finale veniva quindi fissato per il 27/3/2006.

Alla data del 28/3/2006 risultavano aver trasmesso il predetto provvedimento n.124 Comuni sui 581 esistenti nel territorio veneto, pari al 21 per cento del totale dei Comuni.

Ciò premesso, in considerazione della perdurante inerzia di molti Comuni nell’adozione dei provvedimenti di competenza, si rende ora necessaria l’emanazione dei criteri sostitutivi regionali ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale, i quali, secondo la medesima disposizione, restano in vigore fino all’emanazione delle specifiche norme comunali.

Le disposizioni sostitutive regionali di cui trattasi sono state elaborate nel rispetto dei principi normativi ispiratori della programmazione comunale in materia di medie strutture di vendita e previsti dall'art.14, comma 1 della legge regionale, nonché delle singole disposizioni, sia di ordine sostanziale che procedimentale, contenute nella legge regionale e nel Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 cui essa rinvia in tema di rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita. Le medesime disposizioni sostitutive regionali costituiscono altresì puntuale attuazione della disciplina contenuta nella deliberazione regionale n.496 del 2005 in tema di applicazione del rapporto di densità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *h*) della legge regionale.

Con l'occasione si evidenzia che il parametro di densità previsto dall'art.14 comma 1, lettera *h*) della legge regionale, così come individuato dalla citata deliberazione della Giunta regionale n.496 del 2005, trova uniforme applicazione nell'intero territorio comunale, stante la finalità della programmazione commerciale, volta a garantire l'equilibrato sviluppo della rete distributiva in relazione alle diverse tipologie di strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita).

Trattasi, quindi, di approvare le disposizioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione delle politiche istituzionali Avv. Fabio Gava conclude la propria relazione e pone il presente provvedimento all'esame della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n.15, ed in particolare gli articoli 6, comma 3, 14, commi 1, lett. *h*), 2, 3, 5, e 36;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n.496 del 18/2/2005;
- VISTA la nota della Direzione Regionale Commercio n.870850/49.03 del 27/12/2005;
- UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, le disposizioni di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione, recante il provvedimento sostitutivo regionale in materia di programmazione delle medie strutture di vendita, nonché le norme di procedura per il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita;

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan